

CONVENZIONE CON per la gestione del servizio di registrazione audio-video, dirette streaming delle sedute del consiglio comunale, differita delle commissioni consiliari, caricamento online su pagine istituzionali dell'ente di quanto registrato, per gli anni 2025-2026-2027-2028-2029. Convenzione ex art 56 D.Lgs. 117/2017.

L'anno duemilaventicinque addìdel mese di ottobre..... in Malnate presso la sede Comunale

Tra

L'Amministrazione Comunale di Malnate – codice fiscale, rappresentata dal Responsabile.....

E

L'Associazione con sede aVia
n. 1 - C.F.

autorizzati alla sottoscrizione del presente atto

PREMESSO che:

- il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il “Codice del Terzo settore” riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- con determina n. 607 dell'11.09.2025 sono stati approvati, il bando e gli allegati per la partecipazione alla manifestazione d'interesse;
- in data 24.09.2025 è stata esaminata l'istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse per la gestione del servizio di registrazione audio-video, dirette streaming delle sedute del consiglio comunale, differita delle commissioni consiliari, caricamento online su pagine istituzionali dell'ente di quanto registrato, per gli anni 2025-2026-2027-2028-2029.

PREMESSO altresì:

- che il Comune di Malnate riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale e di concorso all'individuazione dei bisogni ed al conseguimento dei fini istituzionali, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale e civile,
- che il principio di sussidiarietà orizzontale invita le Amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati e che detto principio è sancito dal comma 4 dell'art. 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'art. 4 della Legge n. 59/1997 e s.m.i., e dal comma 5 dell'art. 3 del TUEL, quest'ultima norma dispone che "i Comuni e le Province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

CONSIDERATO:

- che il D.Lgs 267/2000, all'art 8, comma 1, prevede che "I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto";
- che la legge Regionale Lombardia 14 febbraio 2008, n. 1 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso" prevede la stipula di convenzioni tra le organizzazioni di volontariato e gli Enti Pubblici per attività e servizi assunti integralmente in proprio, per attività innovative e sperimentali e per attività integrative o di supporto a servizi pubblici;
- che il comma I dell'art. 56 D.Lgs. 117/2017 consente alle Amministrazioni Pubbliche di *"sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato"* ed il comma II del medesimo articolo prevede che *"le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate"*;
- che la medesima norma prevede che *"l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime"* e che *"le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale"*;
- che il Comune di Malnate, rispetto alla programmazione delle azioni a sostegno dell'informazione ai cittadini dell'azione politico amministrativa intende avvalersi dell'opera delle Associazioni di volontariato;
- che il Comune intende garantire ai cittadini l'informazione sull'azione amministrativa, attraverso la gestione del servizio di registrazione audio-video, dirette streaming delle sedute del consiglio comunale, e delle commissioni consiliari, attraverso la stipula di convenzione con una Associazione, dando atto che tale stipula, finalizzata al perseguimento di un interesse pubblico, garantisce condizioni più favorevoli rispetto al ricorso al libero mercato;

CONSIDERATO che l'associazione:

- è operativa da molti anni nel territorio malnatese ed ha tra le proprie finalità, quella di contribuire a far conoscere la politica locale ed i suoi protagonisti incoraggiando la partecipazione alla vita della città;
- si è fatta promotrice di attuare il progetto "Panorama Socio Politico on line" con il quale ha promosso, attraverso l'informazione dell'attività amministrativa locale, la partecipazione attiva dei

cittadini. Durante l'emergenza sanitaria la modalità di comunicazione on line, ha consentito la relazione a distanza tra le persone e rappresentato un efficace strumento di informazione e di prevenzione all'isolamento sociale dei cittadini;

➤ l'attività dell'associazione è garantita esclusivamente dall'apporto di volontari;

Tanto richiamato e premesso, il Comune e l'Associazione convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 OGGETTO

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione denominata con sede a in, iscritta al Registro Generale Regionale delle Organizzazioni di volontariato.

Il Comune e l'Associazione si impegnano a collaborare per la ricerca di interventi idonei a:

- a far conoscere la politica locale ed i suoi protagonisti e a incoraggiare la partecipazione alla vita cittadina
- a rendere accessibile e trasparente l'attività amministrativa

ART. 2 FINALITÀ

Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e riconoscendo il ruolo del volontariato nella società come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale e civile, intende stipulare una convenzione finalizzata allo svolgimento delle attività sopra indicate.

L'individuazione dell'organizzazione di volontariato con cui stipulare la convenzione è stata fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante la procedura comparativa.

ART. 3 IMPEGNO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna a:

1. Effettuare il Servizio di registrazione audio-video e dirette streaming delle sedute del consiglio comunale, in differita delle commissioni consiliari
2. Effettuare il caricamento online su pagine istituzionali dell'ente di quanto registrato.
3. Effettuare la ripresa integrale delle sedute del Consiglio Comunale da trasmettere in diretta e delle sedute delle Commissioni Consiliari da trasmettere in differita, senza operare montaggi o altri tagli, fatta eccezione per le interruzioni derivanti dalla sospensione dei lavori consiliari:
 - ✓ indicativamente di n.12 sedute consiliari annuali;
 - ✓ indicativamente di n. 24 sedute commissioni consiliari annuali;
4. Garantire garantire un elevato standard qualitativo nella registrazione video e audio;
5. Garantire il servizio di ripresa presentandosi, attraverso proprio personale, con congruo anticipo, nel luogo e nel giorno indicati nell'avviso di convocazione (che verrà comunicata con almeno 5 giorni di preavviso);

6. Assicurare la diretta streaming dei consigli comunali, il caricamento on line (canale YouTube del comune), entro le 24 ore successive di quanto registrato in presenza;

7. Rispettare le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro;

8. Individuare il responsabile dei servizi destinati al Comune di Malnate, a cui fare riferimento durante tutta la durata del servizio (il nominativo deve essere comunicato all'avvio della convenzione).

ART. 4 IMPEGNI DEL COMUNE

- comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione dell'attività, nonché a comunicare tempestivamente all'organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione;
- sostenere il progetto attraverso un sostegno economico, finalizzato unicamente al rimborso delle spese sostenute dall'associazione per la realizzazione delle attività, debitamente documentate

ART. 5 RIMBORSI

L'attività dovrà essere analiticamente rendicontato come da delibere ANAC n. 32 e 911 del 2016, che definiscono le linee guida per l'affidamento di servizi ad Enti del Terzo Settore e Cooperative Sociali e, in particolare:

- la rendicontazione dei costi deve essere relativa a costi effettivamente fatturati e rendicontabili, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili;
- l'attività prestata dai volontari deve essere a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate.

L'Amministrazione Comunale provvederà a rimborsare all'ETS i costi diretti ed indiretti, purché documentati, per un importo massimo annuale di EURO 6.000,00 (seimila/00)

Art. 6 COORDINAMENTO E MONITORAGGIO

E' prevista un incontro semestrale per monitorare l'attuazione della convenzione.

L' ETS è tenuto a produrre una relazione annuale di sintesi sull'attività svolta e sull'utilizzo del contributo ricevuto.

ART. 7 DURATA

La convenzione avrà durata per gli anni 2025-2026-2027-2028-2029

ART. 8 CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale di Malnate assicura il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dall'Associazione attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della convenzione riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'Associazione.

L'Associazione è tenuta alla puntuale esecuzione della convenzione apportandovi le variazioni richieste dall'Amministrazione Comunale.

ART. 9 RESPONSABILITÀ

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del Servizio o per cause ad esso connesse derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone, si intenderà senza riserva o eccezioni a totale carico dell'ETS.

L'ETS è tenuto a contrarre adeguate polizze assicurative per garanzia di sinistri e per responsabilità civile verso terzi che possano derivare dagli operatori durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

A tal fine dovrà provvedere, prima dell'inizio del Servizio, alla stipula di apposita polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile e dei rischi connessi all'esecuzione del Servizio, con massimale unico adeguato al rischio e comunque non inferiore a € 1.500.000,00.= per ogni sinistro.

L'ETS garantisce che i propri aderenti che prestano attività di volontariato nel servizio di trasporto, sono coperti da assicurazione contro gli infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi, come stabilito dall'art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n.266 e dall'art. 4 comma 6 della Legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione è tenuta ad assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi comunicando al comune i seguenti dati (polizza assicurativa, rilasciata da Agenzia di, numero, data, scadenza).

ART. 10 RISOLUZIONE

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, Il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

ART.10 CONTROVERSIE

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

Per qualunque controversia che dovesse insorgere e per la quale non si riesca ad addivenire ad un accordo tra le Parti, è competente il Foro di Varese.

ART.11 RINVIO

Per tutto quanto qui non previsto e normato, il Comune ed Associazione rinviando al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente

ART. 12 SPESE CONTRATTUALI

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell'Associazione.
Il Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Il Comune ed Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà.
Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

PER IL COMUNE

La Responsabile dell'Area Servizi
alla Persona

PER L'ASSOCIAZIONE

Il Presidente
